



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 2.2022

Seregno, 17 gennaio 2022

COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

In sede di conversione in legge del D.L. 146/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d)¹, per l'impiego di lavoratori autonomi occasionali, viene introdotto l'obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015).

DECORRENZA

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21.12.2021 e quelli che, seppur avviati prima, siano ancora in corso alla data di emanazione della nota (11.01.2022).

È possibile effettuare la comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota (**entro 18.01.2022**) per: (i) i rapporti già in essere all'11.01.2022; (ii) i rapporti iniziati dal 21.12.2021 e già cessati.

Per i rapporti avviati dal 12.01.2022, la comunicazione andrà eseguita ordinariamente prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale

INQUADRAMENTO

Possono essere definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese con le seguenti caratteristiche ai sensi dell'art. 2222 C.C.):

1. Svolgimento di opera o servizio, da parte di soggetto con professionalità medio/alta;
2. Assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente (mancanza di inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale);
3. Prevalentemente personale;
4. Onerosità (corrispettivo);
5. Realizzazione sotto la responsabilità del prestatore stesso, in termini di autonomia organizzativa e in merito alla definizione dei tempi e modi di esecuzione. Il committente non avrà alcun potere direttivo e organizzativo (autonomia);
6. Assenza di continuità e abitualità nelle prestazioni (occasionalità)

DISCIPLINA FISCALE

L'assenza di abitualità rappresenta l'elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la quale i compensi percepiti sono classificati come redditi diversi (art. 67 c. 1 lett. l) Tuir).

I redditi sono costituiti dalla differenza tra:

- l'ammontare percepito nel periodo di imposta;
- le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Sui compensi lordi corrisposti deve essere operata, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo d'acconto.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

DISCIPLINA PREVIDENZIALE

L'iscrizione e il versamento alla Gestione Separata Inps dei lavoratori autonomi occasionali è obbligatoria soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di € 5.000 annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti (art. 44 D.L. 269/2003, conv. in Legge 326/2003).

In questo caso, al superamento della franchigia, il prestatore dovrà iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto, calcolato applicando l'aliquota alla parte di corrispettivo lordo che supera i € 5.000.

L'imponibile è costituito dal compenso lordo, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta.

Il contributo INPS è per 1/3 a carico collaboratore; per 2/3 a carico committente.

ESCLUSIONI

Da questo nuovo adempimento, restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate (art. 2, c. 1 D. Lgs. 81/2015);
- le prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (*Libretto Famiglia - Contratto di prestazione occasionale*);
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 codice civile e tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

I Committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali, dovranno darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante sms; e-mail; e, comunque, secondo le regole previste dall'art. 15, c. 3 D. Lgs. 81/2015.

Con la Nota prot. n. 29 dell'11.01.2022, il Ministero del Lavoro e l'INL hanno fornito le prime indicazioni in merito a tale comunicazione che, in attesa dell'integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, andrà eseguita attraverso l'invio di un'email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio: allegato alla nota stessa è stato fornito l'elenco di tali indirizzi.

E' consigliabile inviare la comunicazione tramite una pec e tenere copia del contratto di prestazione firmato.

SANZIONI

E' prevista la sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

Si esclude la possibilità di applicare la procedura della diffida di cui all'art. 13, D. Lgs. 124/2004 (art. 14, D. Lgs. 81/2018).

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: (i) dati del committente e del prestatore; (ii) luogo della prestazione; (iii) sintetica descrizione dell'attività; (iv) data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione; (v) ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico. La comunicazione già trasmessa potrà, comunque, essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

¹ Decreto legge|21 ottobre 2021| n. 146
Articolo 13

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

.....

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.